



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 08-02-2017**

**Reg. generale n. 71 del 08-02-2017**

---

|   |
|---|
| <b>Oggetto:</b> CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER L'ANNO 2017 |
|---|

### IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinante la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede, tra l'altro, l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di designare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;

VISTA la propria determinazione n. 7/66 del 10/02/2016, con cui:

- si confermava fino al 29/02/2016 l'incarico di medico competente al dott. Gianfranco Fata, per garantire la continuità delle prestazioni di sorveglianza sanitaria e l'ultimazione dei controlli in corso;
- si conferiva, dal 01/03/2016 al 31/12/2016, l'incarico in oggetto alla dott.ssa Natascia Paternesi, medico chirurgo specialista in medicina del lavoro in Macerata;

RITENUTO dover provvedere, per l'anno 2017, all'affidamento dell'incarico di medico del lavoro del Comune di Treia;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma sopra soglia comunitaria (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas,

combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo della convenzione denominata "Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni" come limiti massimi per l'acquisizione dei beni o servizi in oggetto, pur essendo il servizio in parola sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

VISTO che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che in data 26/01/2017 è pervenuto il preventivo della Dott.ssa Paternesi, acquisito al prot. n. 1.640, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria per l'anno 2017;

RILEVATO che, ai fini dell'indagine di mercato per la valutazione della congruità del prezzo, quello offerto dalla dott.ssa Paternesi si colloca al di sotto del valore della Convenzione Consip attiva;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante il capitolo 110250 del bilancio 2017;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico dott.ssa Natascia Paternesi, con sede a Macerata in via Domenico Rossi n. 14 P.IVA 01647430436, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione, necessario all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

ACQUISITA la dichiarazione sul possesso da parte dell'operatore economico dei

requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- con il contratto si intende perseguire il fine di affidare il servizio di svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l'anno 2017;
- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio suddetto e sarà stipulato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- il pagamento sarà effettuato ad ultimazione delle prestazioni;
- il contraente sarà scelto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (CIG ZF21D4805B);

CONSIDERATO che qualunque altro servizio aggiuntivo, che si riterrà necessario per il corretto svolgimento dell'attività dei servizi comunali, verrà valutato e quantificato con apposito preventivo ed approvato con atto specifico, autorizzatorio dell'impegno di spesa aggiuntivo rispetto alla convenzione annua;

VISTA la fattura n. 000006-2016-FATTELE del 31/12/2016, acquisita al protocollo generale n. 24.578 in pari data, emessa dalla dott.ssa Paternesi, relativa alle prestazioni svolte nell'anno 2016, dell'importo totale di € 580,00 (esente IVA e compresa la ritenuta d'acconto al 20%);

RITENUTO di dover disporre lo stralcio del relativo impegno di spesa n. 83/16 (inizialmente assunto per l'importo di € 2.700,00) per la somma non più necessaria pari ad € 2.120,00;

VISTA la pec prot. n. 6.415 del 09/04/2016, con cui si invitava il dott. Gianfranco Fata ad emettere la fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate nel periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016;

CONSIDERATO che alla data attuale il dott. Fata non ha emesso alcuna fattura relativa alle prestazioni suddette;

RITENUTO, quindi, di poter eliminare il relativo impegno di spesa n. 82/2016 assunto per l'importo di € 200,00;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 32 del 31/10/2015, con cui lo scrivente è stato nominato datore di lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 97, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

## D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, **dal 01/01/2017 al 31/12/2017**, il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 alla dott.ssa Natascia Paternesi, medico chirurgo specialista in medicina del lavoro in Macerata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la spesa totale quantificata in € 2.700,00, esente IVA (CIG ZF21D4805B), suddivisa come segue:

|  |              |
|--|--------------|
| - <i>Visita medica (preventiva, periodica, a richiesta, ecc.)</i>  | €/cad. 40,00 |
| - <i>Esame strumentale (esame spirometrico, esame audiometrico e valutazione oftalmologica)</i>  | €/cad. 20,00 |
| - <i>Quota annuale (comprendente protocollo di sorveglianza sanitaria, sopralluogo nei luoghi di lavoro, relazione annuale e comunicazione annuale allo Spsal dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria)</i> | € 300,00     |
| - <i>Formazione dei lavoratori su rischi specifici</i>   | €/h 60,00;   |
3. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Benedetto Perroni;
4. di IMPEGNARE la spesa di € 2.700,00 al capitolo 110250 "Spese per applicazione D.Lgs. 81/08" del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio

Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. di APPROVARE, nel testo che segue, il disciplinare dell'incarico di "medico competente", che il sottoscritto Datore di lavoro e la dott.ssa Natascia Paternesi andranno a sottoscrivere:

**“Disciplinare incarico di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (CIG ZF21D4805B).**

Tra i Signori:

- dott. Benedetto Perroni, nato a ..... il ....., Segretario del Comune di Treia, in qualità di Datore di Lavoro del Comune di Treia, con sede in piazza della Repubblica, n. 2, C.F. 00138790431;

e

- dott.ssa Natascia Paternesi, nata a ..... il ....., medico chirurgo specialista in medicina del lavoro, con sede in ..... in via ..... n. ...., C.F. .... - P.IVA .....

si conviene quanto segue:

**ART. 1 - Oggetto del disciplinare**

Il Datore di lavoro, in esecuzione della propria determinazione n. ../. in data .././2017, assegna alla dott.ssa Natascia Paternesi l'incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

A norma dell'articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la sua attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sul personale dipendente del Comune di Treia nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia da lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto.

Sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate, dovrà esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;

- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Il giudizio dovrà essere espresso per iscritto, consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i suoi giudizi, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto in argomento, inoltre, deve:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Dovrà, inoltre, collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Dovrà, inoltre, fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul

- significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  - l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  - m) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto 81/2008 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Nell'esercizio della sua attività può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, che sarà cura dell'Ente individuare sulla base delle sue indicazioni; può, inoltre, disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da lei ritenuti necessari. Resta inteso che il presente conferimento d'incarico è a titolo strettamente personale.

#### **ART. 2 - Durata del servizio**

La durata del servizio è di mesi dodici, **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.**

#### **ART. 3 – Costi del servizio**

Per quanto riguarda il costo delle prestazioni fornite, si rimanda a quanto contenuto nel preventivo acquisito al protocollo n. 1.640 in data 26/01/2017, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Ai fini della relativa fatturazione, il Codice Identificativo Ufficio è il seguente: UFPK3Z.

#### **ART. 4 - Foro competente**

Per qualunque controversia derivante dal presente disciplinare, le parti eleggono quale foro competente quello di Macerata.

#### **ART. 5 – Normative di riferimento**

L'affidamento è stato effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), ai quali si rinvia.

#### **ART. 6 – Dichiarazione antimafia**

L'affidatario dichiara che a carico dell'impresa e degli altri soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (T.U. antimafia), non sussistono le misure ostative di cui allo stesso decreto.

#### **ART. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario dichiara di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 8 – Norme sulla privacy**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, s'informa l'affidatario che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 9 - Condizioni di osservanza dei codici di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e del Codice di comportamento del Comune di Treia, adottato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

**ART. 10 - Norma anticorruzione**

Le parti danno atto che la dott.ssa Paternesi ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Treia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Treia, lì .....

Letto, approvato e sottoscritto

dott. Benedetto Perroni \_\_\_\_\_  
dott.ssa Natascia Paternesi \_\_\_\_\_”

\* \* \* \* \*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PERRONI BENEDETTO

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 08-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Impegno contabile n.      | Liquidazione n. |
| Accertamento contabile n. |                 |

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21-05-2017.

Treia 06-05-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Palmieri Liliana

---

E' copia conforme all'originale.

Treia, li 06-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PERRONI BENEDETTO